



VERIT S.r.l

Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS)  
tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it

RG.02/DPR462.01





Rev. 06

## RG.02 REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE SU IMPIANTI DI CUI AL DPR n. 462/01

(Art.86 -comma 1 e 296 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. e DPR 462/01 e s.m.i)

### MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE
00	15/12/2017	1ª Emissione
01	4/05/2018	2ª Emissione: adeguamento al nuovo regolamento sulla privacy
02	02/09/2019	3ª Emissione: aggiornamento di tutto il sistema di qualità in virtù del rilascio del nuovo applicativo e di nuove procedure
03	22/02/2021	4ª Emissione: revisione a seguito rilievi ACCREDIA
04	14/05/2021	5ª Emissione: revisione a seguito rilievi in campo ACCREDIA
05	07/03/2022	6ª Emissione: aggiornamenti normativi
06	27/02/2023	7ª Emissione: aggiornamenti normativi

REDATTO DA	DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE	DOTT. ING. KURT MURARI DOTT. ING. FRANCESCO SANTI	 
APPROVATO E VERIFICATO DA	DIREZIONE	DOTT. ING. GIOVANNI GAGLIOTTI	
CONVALIDATO DA	RESPONSABILE LEGALE	DOTT. ING. KURT MURARI	

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

## **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Regolamento riguarda l'esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di “**impianti elettrici di messa a terra**”, degli “**impianti di protezione alle scariche atmosferiche**”, degli “**impianti in luoghi con pericolo di esplosione**” di cui all'art.1, comma1, del DPR 462/2001 e s.m.i.

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da VERIT S.r.l. (VERIT) e dal Cliente a garanzia di trasparenza e di tutela dei diritti e doveri reciproci e definisce, altresì, le procedure generali adottate da VERIT per la conduzione delle attività di verifiche (periodiche e straordinarie) degli “**Impianti**”, di cui al DPR n. 462/01 e s.m.i., nel rispetto di:

- Direttiva Ministero Attività Produttive “Marzano” 11 marzo 2002 (GU n.108 del 10 maggio 2002);
- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Regolamenti di ACCREDIA;
- Norma CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 0-14 e Norme CEI specifiche.

Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra VERIT e il Cliente.

Il Regolamento è applicato da VERIT alle attività di verifica (periodica e straordinaria) di “**Impianti**” di cui all'art.1, comma 1, del DPR 462/01 e s.m.i. e cioè:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Nel seguito il termine “**impianto**” comprenderà tutte le tipologie di impianti, di cui sopra, collocati nei “**luoghi di lavoro**” secondo quanto definito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

## **2. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO E RELATIVE MODIFICHE**

Il Regolamento è parte integrante dei documenti contrattuali. Il Cliente, all'atto della sottoscrizione dell'“Offerta Contrattuale” comprensiva delle “Regole Contrattuali” dichiara di aver preso visione e di accettare procedure e modalità di svolgimento del servizio.

VERIT rende consultabile l'ultima versione aggiornata del “Regolamento” sul proprio sito web all'indirizzo [www.VERIT.it](http://www.VERIT.it) o provvede, su richiesta, ad inviargli copia in formato elettronico.

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da VERIT e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso.


VERIT applica sempre l'ultima revisione emessa.

VERIT si impegna ad informare la propria clientela, nell'arco di tempo di validità del contratto, attraverso posta elettronica e sito web circa le modifiche apportate al presente Regolamento. Il Committente ha 30 giorni di tempo, o comunque entro la data di scadenza della verifica, per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato il termine senza comunicazioni da parte del Committente, la nuova revisione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per il principio del silenzio assenso.

## **3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Per la definizione del rapporto che intercorre tra VERIT e il Cliente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	
<b>Tipo di documento</b>	<b>Pubblicazione</b>
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”	G.U.n.101 del 30/04/2008 SO.n.108/L e s.m.i.
DPR 22 ottobre 2001, n. 462	G.U. 08.01.2002, n. 6)

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.	
DM 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.	GU n. 61 del 12 marzo 2008
D.L. 162/19 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.	

<b>RIFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE</b>	
<b>Tipo di documento</b>	
Norma CEI 0-14 Fasc.7528 del 2005: guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi	
UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti"	
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali"	
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive".	
ILAC P15:05 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"	
Direttiva Ministro Attività Produttive "Marzano" del 11 marzo 2002 (GU n.108 del 10 maggio 2002): Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A".	
Lettera Circ. N.826303 del 18/04/2003 del Ministero Attività Produttive: Principi organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento dell'azione di vigilanza	
UNI EN ISO 9000:2015 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e Vocabolario"; UNI EN ISO/IEC 17000:2020 "Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali".	
RG-01 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"	
RG-01-04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"	
"Manuale della Qualità di VERIT"	
PR.01/02/03/04/05/06/07/08/09/10 "Procedure di VERIT"	
RG-09 ACCREDIA Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA	
LS 03 ACCREDIA Norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione	
ILAC – P10 :07 Policy on Traceability of Measurement Results	
Circolare Tecnica N° 29/2017 – ACCREDIA Dipartimento Certificazione e Ispezione- Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR. 462/01	

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI TECNICI IN MATERIA DI VERIFICHE DI CUI AL DPR 462/01</b>	
<b>Tipo di documento</b>	<b>Argomento</b>
Norme CEI	Impianti di cui al DPR 462/01
Guide CEI/INAIL	Impianti di cui al DPR 462/01
Guide INAIL	Impianti di cui al DPR 462/01
<b>NB: elenco normative generali e specifiche per l'esecuzione delle verifiche degli impianti di cui al DPR. 462/01 viene riportato nel MOD.09/PR.02 e nelle procedure specifiche (PR.04,05,06,07) dell'Odl</b>	

VERIT, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".


#### **4. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

**VERIT S.r.l (VERIT):** organismo di ispezione (Odl) di tipo A, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

**Richiedente/Cliente/Committente:** il "datore di lavoro" (o delegato) di cui al D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica di un impianto di cui al DPR0462/01 e s.m.i.

**Impianto di messa a terra:** l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti;

**Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** insieme dei ricettori, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno;

**Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione:** gli impianti elettrici oggetto di questo tipo di verifica sono quelli installati in luoghi con pericolo d'esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri.

**Verifica periodica:** le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Attività di verifica con cadenza quinquennale (per impianti installati in ambienti ordinari) o biennale (per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione): comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali con il fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza;

**Verifica straordinaria:** attività di verifica a carattere straordinario a seguito di esito negativo della verifica periodica, modifiche sostanziali dell'impianto o richiesta del datore di lavoro;

**Direzione Generale o Alta Direzione (AD)** dell'OdI: assicura la conformità dei servizi di ispezione erogati alle leggi e norme applicabili; assicura ai propri clienti accordi per gli interventi di verifica chiari e non discriminatori; creare condizioni per assicurare l'imparzialità l'indipendenza economica e finanziaria, la riservatezza e l'informazione nei confronti del cliente;

**Legale Rappresentante (LR)** = presidente del CdA di VERIT

**Direttore Tecnico/Responsabile (DT)** dell'OdI: responsabile del coordinamento e dell'efficienza dell'attività tecnica (in caso di assenza viene sostituito da un sostituto);

**Comitato Ricorsi e Reclami (CRR)** dell'OdI: è responsabile per le decisioni relative alla tempestiva risoluzione di reclami, di ricorsi e di contenziosi provenienti dalle attività svolte. La partecipazione dei membri in tale comitato deve sempre assicurare che le decisioni relative alla soluzione di tali problemi non siano affette da conflitto d'interesse;

**Ispettore (ISP):** personale che svolge attività di valutazione della conformità;

**Responsabile del Sistema di Gestione (RSG):** responsabile della politica per la qualità dell'OdI; collabora con l'AD per il mantenimento del sistema di gestione qualità (SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO/IEC 17020, effettua audit interni sul sistema.


**Gestione Operativa (GO):** collabora con AD e RSG per il corretto funzionamento del SGQ;

**Ispezione (o Verifica):** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, i termini "verifica" ed "ispezione" sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato;

**Non conformità:** rilievo che evidenzia la condizione di mancato rispetto, limitatamente all'oggetto della verifica, di uno o più requisiti applicabili, definiti dalle disposizioni di legge penalmente sanzionabili o dalle norme tecniche e che segnala la presenza di una situazione di potenziale rischio per la sicurezza degli utenti. La "non conformità" determina l'esito negativo della verifica.

**Osservazione:** rilievi che evidenziano la condizione di mancato rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto, in quanto non si possono ricondurre a mancanze o deficit tali da costituire pericoli imminenti riferibili al rischio specifico oggetto della verifica, ma che devono comunque essere risolti dal committente entro un congruo termine (ad es. entro la successiva verifica di legge). Tali rilievi, in generale, sono riferibili a dette situazioni:

- per **impianti di messa a terra:** non viene ravvisata una carenza di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
- per **impianti di protezione contro i fulmini:** non viene riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per la protezione delle persone dal rischio correlato alla fulminazione diretta o indiretta di una struttura rispetto a quanto richiesto a seguito di valutazione del datore di lavoro;
- per **impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione:** non viene riscontrato che i provvedimenti adottati non sono idonei o comunque sufficienti per prevenire il rischio di innesco di un'atmosfera o sostanza esplosiva rispetto a quanto richiesto a seguito di valutazione del datore di lavoro.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

**Note:** indicazioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto e/o a prevenire situazioni potenziali di pericolo.

**Responsabilità:** onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno;

**Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione, sia verbale sia scritta, da parte di qualsiasi persona o organizzazione (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA) relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

**Ricorso:** appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

**Verbale di verifica periodica:** documento appositamente predisposto dall'Odl per le annotazioni e le risultanze delle verifiche periodiche/straordinarie (il "rapporto di verifica" è parte integrante del verbale di verifica).

## **5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE**

I servizi di verifica svolti da VERIT consistono in un insieme di procedure finalizzate a:

- accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza (verifiche periodiche),
- accertare l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza (verifiche straordinarie) in caso di:
  - esito negativo della verifica periodica;
  - modifica sostanziale dell'impianto;
  - richiesta del datore del lavoro.

Tali verifiche verranno eseguite a cura dagli ispettori di VERIT secondo procedure interne all'Odl nel rispetto delle Norme CEI e Guide CEI e INAIL.

Quanto previsto nel presente Regolamento per le verifiche periodiche si applica anche alle verifiche straordinarie.

Nel caso in cui la verifica straordinaria sia conseguente ad una verifica negativa effettuata da un altro soggetto, il cliente deve mettere a disposizione dell'Odl anche il verbale negativo rilasciato e che ha fatto scaturire la necessità della verifica straordinaria.

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, la verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche. Nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro o di modifica sostanziale dell'impianto, nel verbale si precisa l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

L'**ISP**, qualora non sia stata precedentemente trasmessa a VERIT la relativa documentazione tecnica da parte del Cliente, acquisisce in sede di verifica la suddetta documentazione trascrivendone i dati significativi sul rapporto dell'intervento di ispezione.

L'esecuzione della verifica straordinaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 462/2001 non comporta l'interruzione dei termini per la verifica periodica.

Nel caso di bandi di gara, ai fini della definizione degli accordi contrattuali, si seguono i criteri previsti nel bando stesso, purché congruenti con le procedure dell'Odl.

### **5.1 Accesso ai servizi di verifica**


#### **❖ RICHIESTA**

Per accedere ai servizi di verifica, il Cliente deve fornire a VERIT almeno tutti i dati necessari\* per valutare la fattibilità della richiesta.

*\*I dati possono essere forniti per telefono, via fax, e-mail, o, in alternativa, compilando e trasmettendo apposita modulistica predisposta da VERIT e che è possibile scaricare dal sito web di VERIT (Mod.00/PR02)*

Nel documento di richiesta di offerta il Cliente deve, in generale, riportare:

- dati anagrafici del committente;
- l'identificazione dell'impianto da sottoporre a ispezione;
- il tipo di verifica richiesta (terra, fulmine, esplosione);
- il tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- la potenza utilizzata;
- la superficie dell'attività lavorativa (solo per le scariche atmosferiche);
- il tipo di attività lavorativa.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

Ad integrazione della domanda il Cliente può, eventualmente, inviare anche documentazione tecnica (parti essenziali) e verbali precedenti.

❖ **OFFERTA**

Verificata la propria capacità di svolgere l'attività richiesta (fattibilità tecnico/economica), VERIT emette una “**Offerta contrattuale**” (**MOD.01/PR.02**) comprensiva di un’offerta economica” e delle “regole contrattuali” in cui sono indicate tutte le condizioni di fornitura del servizio e il riferimento di accettazione ai contenuti del presente regolamento che può essere visionato dal Richiedente sul sito web di VERIT secondo le modalità descritte al par. 2.

Nei casi di verifiche già effettuate e che vanno in scadenza VERIT invia, con tempistica congrua, direttamente al Cliente l’offerta prima della scadenza della verifica, senza necessità che questi la richieda.

L’importo economico contenuto nell’offerta di VERIT non copre i costi per la presenza di incaricati del Cliente per l’assistenza all’attività di verifica.

❖ **DEFINIZIONE RAPPORTO CONTRATTUALE**

Apponendo la propria firma ed eventualmente il timbro, il Richiedente accetta la “Offerta contrattuale” di VERIT che costituisce “impegno contrattuale”. Con la sottoscrizione del “contratto”, contestualmente all’accettazione delle clausole vessatorie, il Richiedente si impegna a rispettare le condizioni economiche di VERIT, le modalità di pagamento, le modalità di svolgimento delle attività di verifica ed ogni ulteriore impegno contrattuale di cui il presente Regolamento fa parte integrante.

VERIT, a seguito riesame e se permangono le condizioni previste in sede di offerta, procede all’apertura dell’incarico, ritenendolo formalmente accettato, con affidamento dello stesso alla SEGR. per le debite registrazioni e comunicazioni.

L’accettazione dell’offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente dell’offerta inviata da VERIT, oppure attraverso un ordine emesso dal Cliente ovvero attraverso un contratto (**Mod.02/PR.02**) sottoscritto da entrambe le parti.

L’emissione dell’ordine o la firma del contratto implica, da parte del Cliente, la scelta del soggetto abilitato VERIT Srl e l’accettazione dei contenuti del presente Regolamento. Nel caso in cui l’ordine venga formalizzato dal contraente su propria modulistica (ad esempio quando sono coinvolti enti pubblici) VERIT effettua un’analisi per verificare la congruità dell’ordine con i requisiti previsti nel presente Regolamento: in caso di esito positivo si procederà all’accettazione dell’ordine.

## 5.2 Esecuzione del servizio di ispezione

Il **DT** di VERIT sarà responsabile della pianificazione delle attività sulla base dei contratti in essere e sulle disponibilità e competenze degli ispettori.

Il **DT**, o un suo incaricato, provvederà a comunicare le date delle verifiche e il nome dell’ispettore (o degli ispettori) incaricato/i al Committente. L’incaricato di VERIT cui spetterà prendere opportuni accordi con il Cliente per l’esecuzione dell’intervento ispettivo può essere lo stesso verificatore (**ISP**). Salvo casi eccezionali, motivati da richiesta scritta, la verifica viene condotta in orario compreso tra ore 8.30 e le 18.30, previa comunicazione al Richiedente il servizio e può essere svolta in più giornate.

Il Richiedente può ricusare l’**ISP** incaricato producendo motivate e documentate giustificazioni, quali eventuali precedenti comportamenti giudicati non etici o palese conflitto d’interesse.

Se entro 3 giorni il Committente non presenta ricusazione in merito al verificatore incaricato fornendone motivazione scritta, lo stesso si intende accettato per il principio del silenzio assenso.

La verifica viene svolta con assistenza all’**ISP** di personale incaricato da parte del Cliente (figure previste dalla Norma CEI 11-27:2021 per i “Lavori elettrici”).

L’erogazione del servizio richiesto dal Cliente avviene secondo le procedure (**PR**) dell’Odl e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento (**RG.02**) dell’Odl.


La verifica consiste in un insieme di interventi al fine di accertare il permanere (per le verifiche periodiche “**VP**”) o l’esistenza (per le verifiche straordinarie “**VS**”) dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti. La verifica comprende, in genere, un esame documentale, un esame a vista e delle prove e misure.

Tutte le prove previste per le diverse verifiche si intendono eseguite su un campione significativo di elementi, secondo i criteri stabiliti dall’Odl e riportati nelle proprie procedure.

Il Cliente fornisce i mezzi e gli aiuti indispensabili (ad esclusione degli apparecchi di misurazione) affinché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto; in particolare:

- fornisce la documentazione tecnica prevista dalle Leggi e Normative vigenti;
- rende disponibile l’impianto dalla data dell’intervento programmato;
- mette a disposizione personale per l’assistenza.



	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

L'attività di verifica ha una cadenza quinquennale (per impianti installati in ambienti ordinari) o biennale (per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione). Detta attività comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali con il fine di accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza.

La verifica, in generale, inizia con l'identificazione da parte dell'ispettore dell'Odl dell'impianto oggetto di ispezione al fine di controllare che corrisponda a quello assegnato nell'incarico ricevuto. Nel caso in cui si riscontrino dati differenti l'ispettore deve informare tempestivamente la segreteria amministrativa di VERIT che provvede ad effettuare tutte le verifiche del caso con il Cliente.

L'ISP controlla la presenza della documentazione tecnica dell'impianto (progetto, certificati di conformità ecc.) e dell'ultimo verbale di verifica periodica (se esistente) per accertare che tutte le prescrizioni siano state ottemperate. Quindi appronta le misurazioni del caso e procede ai rilievi secondo le modalità di cui alle procedure e linee guida di VERIT che fanno riferimento alle norme generali e specifiche del CEI.

Il verificatore si recherà dal Cliente munito di tesserino di riconoscimento (**Mod.07/PR02**), dei dispositivi di protezione individuale e della strumentazione necessaria.

L'ISP riporta tutte le evidenze dell'attività ispettiva in una modulistica a supporto (liste di controllo **LC**) che gli permette di compilare e firmare il "**rapporto di ispezione (Mod.R) /verbale di verifica (Mod.V)**".

Il "rapporto di verifica" costituirà parte integrante del "verbale di verifica" dell'impianto.

Nei casi di impedimenti dovuti a necessità di elaborazioni dati e/o approfondimenti di esami documentali e/o altro, l'ISP di VERIT notifica, al termine dell'ispezione, l'esecuzione dell'intervento all'Organizzazione Committente mediante consegna di apposito modulo di sopralluogo (**Mod.S.A/B/C**). Successivamente l'ISP provvederà a completare il Rapporto ed il Verbale di Verifica (**Mod.R.** e **Mod.V**) e a farli pervenire all'Organizzazione Committente secondo le modalità descritte successivamente.

La data del verbale di verifica, in particolare allorché non viene rilasciato in campo, può non coincidere con la data di rilascio del rapporto.

I rapporti e verbali di verifica riportano il riferimento all'Odl e i dati anagrafici del Cliente, sono identificati da un numero progressivo e sono correlabili in modo univoco (stesso n° di codifica). I rapporti/verbali riportano, inoltre, il nominativo dell'ispettore (o del gruppo ispettivo), la (e) data(e) di ispezione, la data di rilascio del verbale e gli impianti oggetto dell'ispezione. I rapporti/verbali riportano, inoltre, dati tecnici, tutti i riscontri e le misure effettuate sul campo e le risultanze conclusive. I verbali riportano le non conformità, le osservazioni ed ogni eventuale nota che sia di rilievo al buon fine della verifica.

Il Verbale di verifica rilasciato a firma del verificatore riporta la seguente dicitura: "**Il presente Verbale assume validità definitiva se entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'ispezione (esito positivo) o 2 giorni dalla data dell'ispezione (esito negativo) VERIT non dà comunicazione contraria**".

Il rapporto/verbale di verifica è soggetto a riesame interno (di valutazione ed approvazione) da parte del **DT** (o del sostituto del **DT**).

In tutti i casi in cui i verbali di verifica vengono emessi presso la sede dell'Odl, previo riesame da parte del **DT**, gli stessi devono riportare, oltre alla firma dell'ISP, la firma del **DT**.

Tutti i rapporti di ispezione devono riportare l'identificazione e firma univoca di tutti i membri del gruppo di ispezione.


L'Odl, **per impianti complessi**, può programmare interventi con gruppi di verificatori coordinati da un preposto.

L'erogazione del servizio richiesto dal Cliente avviene secondo le procedure (**PR**) dell'Odl che fanno riferimento ai criteri delle specifiche norme del CEI.

La verifica consiste in un insieme di interventi al fine di accertare il permanere (per le verifiche periodiche "**VP**") o l'esistenza (per le verifiche straordinarie "**VS**") dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti.

La verifica comprende, in genere, un esame documentale, un esame a vista e delle prove e misure.

Tutte le prove previste per le diverse verifiche si intendono eseguite dal verificatore dell'Odl su un campione significativo di elementi (come da procedura PR.12 e Norme CEI 0-14 e CEI 64-14).

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

Il campione si basa su: riscontri documentali, settori di impiego, condizioni ambientali, stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, risultati delle prove e misure eseguite (il Committente può richiedere all'Odi la PR.12, anche al fine di poter stabilire accordi regolamentari non del tipo standard).

### **5.2.1 Modalità operative**

#### **A. Verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**

Per verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta ed indiretta al fine del rischio di perdite di vite umane.

La verifica viene effettuata nel rispetto delle Procedure, Linee Guida, Liste di controllo dell'Odi che fanno, altresì, riferimento alla normativa regolamentare nazionale generale e specifica (Norme CEI, Guide CEI/INAIL).

La verifica inizia con l'analisi della documentazione tecnica specifica che deve essere resa disponibile presso l'azienda interessata, al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'organizzazione della verifica e alla valutazione dei risultati delle misure.

L'**ISP**, qualora non sia stata precedentemente trasmessa a VERIT la relativa documentazione tecnica da parte del Cliente, acquisisce in sede di verifica la suddetta documentazione comprensiva delle valutazioni/progetto/dichiarazioni/certificazioni/attestazioni trascrivendone i dati significativi sul rapporto dell'intervento di ispezione.

L'esame a vista, oltre ad accertare che l'impianto sia installato e mantenuto secondo le Norme di sicurezza, deve prendere in esame tutte le parti costituenti l'LPS, le condizioni della struttura protetta e gli elementi del sistema di protezione e controllare che essi rispondano a quanto indicato dal progetto e dalla valutazione del rischio di fulminazione.

Le prove (comprensive delle misure) sono rappresentate dalla prova di continuità degli elementi dell'LPS, con le stesse modalità previste per gli impianti di terra.

Le prove sono del tipo:

- misure dimensionali (componenti dispositivi di protezione);
- continuità elettrica ferri armatura;
- continuità elettrica captatori;
- continuità elettrica calate;
- continuità elettrica dei collegamenti equipotenziali;
- misura della resistenza di terra.

Per quanto riguarda la resistenza di terra, il suo valore può essere desunto dalla misura che viene fatta, normalmente, nell'ambito della verifica dell'impianto di terra.

#### **B. Verifica degli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V**

Questa verifica riguarda gli impianti in cui la protezione contro i contatti indiretti (per guasti di BT) è attuata col metodo dell'interruzione automatica dell'alimentazione.

La verifica viene effettuata nel rispetto delle Procedure, Linee Guida, Liste di controllo dell'Odi che fanno, altresì, riferimento alla normativa regolamentare nazionale generale e specifica (Norme CEI, Guide CEI/INAIL).

La verifica inizia con l'analisi della documentazione tecnica relativa agli impianti da verificare, disponibile presso l'azienda interessata, al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'organizzazione della verifica e alla valutazione dei risultati delle misure.

L'**ISP**, qualora non sia stata precedentemente trasmessa a VERIT la relativa documentazione tecnica da parte del Cliente, acquisisce in sede di verifica la suddetta documentazione comprensiva delle valutazioni/progetto/dichiarazioni/certificazioni/attestazioni trascrivendone i dati significativi sul rapporto dell'intervento di ispezione.

L'esame a vista ha come fine quello di controllare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto, siano idonei al luogo di installazione e mantengano un adeguato stato di conservazione.


Le prove/misure da effettuarsi sono del tipo:

- stato di conservazione e misure dimensionali (componenti dell'impianto di messa a terra: DA, DN, CT, PE, EQP, EQS, etc.);
- continuità componenti impianto di messa a terra;
- continuità masse e masse estranee;
- misura della resistenza di terra e/o impedenza dell'anello di guasto;
- efficienza protezioni automatiche (a tempi, inverso e differenziali).

#### **C. Verifica degli Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.**

Questa verifica riguarda gli impianti in cui la protezione contro i contatti indiretti (per guasti di BT/MT/AT nei sistemi di II e III Cat.) è attuata col metodo dell'interruzione automatica dell'alimentazione



	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

La verifica viene effettuata nel rispetto delle Procedure, Linee Guida, Liste di controllo dell'OdI che fanno, altresì, riferimento alla normativa regolamentare nazionale generale e specifica (Norme CEI, Guide CEI/INAIL).

La verifica inizia con l'analisi della documentazione tecnica relativa agli impianti da verificare, disponibile presso l'azienda interessata, al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'organizzazione delle verifiche e alla valutazione dei risultati delle misure.

L'**ISP**, qualora non sia stata precedentemente trasmessa a VERIT la relativa documentazione tecnica da parte del Cliente, acquisisce in sede di verifica la suddetta documentazione comprensiva delle valutazioni/dati progettuali/dichiarazioni/certificazioni/attestazioni trascrivendone i dati significativi sul rapporto dell'intervento di ispezione.

L'esame a vista ha come fine quello di controllare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto, siano idonei al luogo di installazione e mantengano un adeguato stato di conservazione.

Riguardo gli impianti di terra si riporta di seguito un elenco di prove e misure strumentali eseguibili, per quanto applicabile, nei diversi luoghi oggetto di verifica.

- A. prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali;
- B. prove di funzionamento dei dispositivi (a corrente differenziale, di controllo dell'isolamento);
- C. misura della resistenza di terra;
- D. misura dell'impedenza dell'anello di guasto e/o della corrente di guasto;
- E. misura delle tensioni di contatto;
- F. misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali;
- G. misura della corrente di primo guasto;
- H. altro.

#### D. Verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Gli impianti elettrici oggetto di questo tipo di verifica sono quelli installati in luoghi con pericolo d'esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri (all'Art.6 - comma 1 - ed art 7 del DPR 462/01 e s.m.i.).

Per **impianto elettrico** si intende l'impianto costituito dall'insieme dei componenti elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate.

Per **luoghi con pericolo di esplosione** si intendono i luoghi ove sono o possono essere presenti:

- "**atmosfera esplosive**" (per la presenza di sostanze infiammabili che determinano l'esistenza di zone 0 e 1 o di polveri combustibili che determinano l'esistenza di zone 20 e 21);
- "**materie esplosive**" considerate tali dal regolamento al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.);
- attività cantieristiche di perforazioni in gallerie con presenza di **grisou**;

La verifica viene effettuata nel rispetto delle Procedure, Linee Guida, Liste di controllo dell'OdI che fanno, altresì, riferimento alla normativa regolamentare nazionale generale e specifica (Norme CEI, Guide CEI/INAIL).

Per la verifica in oggetto è richiesta una particolare cura nell'esame della documentazione, in quanto, in analogia agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, è prescritta la valutazione del rischio di esplosione, rappresentata dalla "classificazione delle zone pericolose".

L'**ISP**, qualora non sia stata precedentemente trasmessa a VERIT la relativa documentazione tecnica da parte del Cliente, acquisisce in sede di verifica la suddetta documentazione comprensiva delle valutazioni/classificazioni delle zone/dati progettuali/dichiarazioni/certificazioni/attestazioni trascrivendone i dati significativi sul rapporto dell'intervento di ispezione.

L'esame a vista, oltre ad accertare che l'impianto elettrico sia rispondente al progetto e alle Norme di sicurezza, deve consentire anche il controllo delle condizioni riportate nella valutazione del rischio. In particolare, in dipendenza del tipo di documentazione esistente e del tipo di manutenzione adottata, si sceglie il tipo di esame, per cui ad un esame visivo iniziale può far seguito un'ispezione più o meno approfondita (ravvicinata o dettagliata) delle sue parti (custodie, pressacavi, raccordi di bloccaggio, ecc), con particolare attenzione allo stato di conservazione dei componenti elettrici.


In generale, questo tipo di verifica non comporta l'esecuzione di prove strumentali. In presenza dell'adozione di particolari provvedimenti, come i sistemi di pressurizzazione o il controllo dell'esplosibilità o della temperatura, può essere eseguita una prova di funzionamento.

L'OdI, a specifica richiesta del Cliente, si impegna a fornire maggiori dettagli sulle procedure operative adottate per le attività di verifica degli impianti (di cui alle lettere A, B, C, D) da parte dei verificatori (PR.04/05/06/07).

#### **5.2.2 Esito delle verifiche**

Il Cliente dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel verbale.

In caso di **esito positivo**, l'impianto potrà essere mantenuto in esercizio dal Cliente che dovrà, comunque, provvedere ad

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

ottemperare a eventuali osservazioni contenute nel verbale.

In caso di **esito negativo** il Verificatore dà tempestiva informazione al **DT** che, valutata la correttezza del verbale, provvede a notificare alla autorità di Vigilanza preposta per quanto di competenza: l'iter procedurale complessivo deve essere effettuato entro quarantotto ore dall'esecuzione della verifica.

In caso di **esito negativo** l'impianto non potrà essere mantenuto in esercizio dal cliente che è tenuto ad eliminare immediatamente le "non conformità".

In caso di **esito negativo**, la richiesta di intervento straordinario, a lavori eseguiti ed eliminazione delle non conformità evidenziate, potrà essere inoltrata all'Odl solo dopo accertamenti ed autorizzazioni delle Autorità Preposte.

### **5.2.3 Consegna e firma dei Verbali**

A conclusione della verifica l'**ISP**. di VERIT, provvederà a redigere e firmare il Rapporto (**Mod.R**) ed il Verbale di Verifica (**Mod.V**) e a consegnarli alla Organizzazione Committente (rilascio documentazione con controfirma del rapporto di verifica da parte del Committente o delegato, o invio mediante PEC dedicata dell'Odl).

### **5.2.4 Riesame e validità del verbale di verifica**

Il rapporto/verbale di verifica è soggetto a riesame interno (di valutazione ed approvazione) da parte del **DT** (o del sostituto del **DT**).

Qualora il Richiedente non riceva comunicazione da parte dell'Odl entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi dalla data di conclusione dell'ispezione (esito positivo) o due (2) giorni lavorativi dalla data dell'ispezione (esito negativo), potrà considerare valido l'esito del verbale di verifica rilasciato in campo: in tal caso il "Verbale di verifica" assume, a tutti gli effetti, valore di "Verbale definitivo di verifica".

Se a seguito di riesame da parte del **DT** emergono, sia in termini di classificazione di eventuali rilievi che di giudizio complessivo, correzioni o aggiunte al rapporto ispettivo, si procederà con una nuova emissione del rapporto integrato dal verbale di verifica a firma del **DT**. Eventuali revisioni (correzioni, aggiunte, etc) dovranno essere tempestivamente comunicate al Cliente (mediante PEC, raccomandata AR), motivandole dettagliatamente con sostituzione del rapporto e verbale rilasciato: un rapporto o verbale modificato deve identificare il rapporto o il verbale sostituito. Il nuovo "**Verbale di verifica**" annulla e sostituisce il precedente verbale di verifica, di cui riporta lo stesso codice identificativo. Il nuovo verbale sarà corredato da una lettera di accompagnamento nella quale si giustificano i motivi della modifica e si chiarisce che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente.

Fatte salve le competenze della Struttura Preposta alla Vigilanza (UPG e/o AG), nel caso in cui il **DT** (o sostituto) confermi l'esito negativo del Verbale di verifica emesso dall'**ISP** copia del "**Verbale di verifica**" sarà inviata, a cura della **SEGR**. di **VERIT**, mezzo e-mail, posta, A/R, fax, pec entro 1 giorno lavorativo dell'approvazione del **DT**, a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante;
- Autorità territoriale Preposta alla Vigilanza.

I verbali redatti a seguito delle ispezioni eseguite dal **DT** sono soggetti a riesame da parte del sostituto del **DT**.

## **5.3 Utilizzo del verbale di verifica**

Il Cliente può utilizzare ed esibire il Verbale di ispezione per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti, per comunicazioni commerciali, promozionali e/o pubblicitarie, purché sia chiaramente identificata la correlazione esclusiva all'oggetto della verifica. Nel farlo dovrà riprodurre interamente il documento, eventualmente ingrandendolo o riducendolo senza mai alterarne i contenuti o mascherarli parzialmente o totalmente.


In caso di comportamenti non corretti, o lesivi dell'immagine di VERIT, o uso improprio della documentazione, VERIT adotterà i provvedimenti del caso, a tutela propria e dei terzi eventualmente coinvolti.

VERIT provvederà ad inviare al Soggetto Titolare della Funzione, secondo procedure regolamentari o previste dal titolare dalla Funzione, i dati sulle verifiche eseguite ("registro informatizzato").

## **5.4 Registro e archiviazione dei verbali di verifica**

A seguito del riesame positivo dell'intervento ispettivo, **SEGR.AMM.** dell'Odl provvede alla fatturazione alla committenza e all'archiviazione.

Prima dell'archiviazione, l'Odl registra e aggiorna e i verbali in un apposito "**REGISTRO INFORMATIZZATO**" i dati relativi alle attività effettuate.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

Copia dei verbali, nei casi previsti dalla legislazione vigente, vengono trasmessi all'Autorità territoriale di Vigilanza.

La documentazione tecnica fornita dal Cliente, i rapporti o verbali di verifica emessi, eventuali report di prove/misure ed ogni altro documento di riferimento, sono conservati da VERIT nei propri archivi accessibili al solo personale autorizzato e per un periodo di **anni dieci**.

Copie dei verbali/rapporti delle verifiche ed eventuali report, check-list, documentazioni varie vengono conservate dai singoli ispettori che hanno effettuato gli interventi di verifica.

## **6. OBBLIGHI DI VERIT**

Con la firma e l'accettazione del contratto VERIT si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza di seguito descritti.

VERIT SRL garantisce un **comportamento imparziale e indipendente** tramite:

- impegno all'accesso paritetico a tutte le realtà, pubbliche o private, ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione e dell'appartenenza;
- impegno all'applicazione di "Tariffari Nazionali Obbligatorii" per le attività di "verifiche cogenti" di impianti/attrezzature svolte dall'Odl;
- impegno ad applicare procedure operative di ispezione conformi allo stato dell'arte, così come definito dalla normativa cogente e volontaria applicabile, e nel rispetto della legislazione vigente;
- impegno a non svolgere attività di progettazione/manutenzione /commercializzazione /consulenza in materia di sicurezza su impianti e/o attrezzature di lavoro oggetto delle attività di verifiche cogenti dell'Odl;
- predisposizione e aggiornamento continuo del documento di "Analisi dei rischi specifici su indipendenza e imparzialità" per identificare con continuità eventuali rischi delle attività dell'Odl e le azioni da intraprendere per mitigare gli stessi;
- implementazione di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- interruzione dell'attività di verifica e immediata comunicazione scritta al Committente, qualora dovessero insorgere conflitti di interesse o altre situazioni di incompatibilità tra il/i verificatore/i incaricato/i e l'Organizzazione oggetto di verifica;
- obbligo di acquisire le dichiarazioni di impegno di riservatezza, indipendenza e salvaguardia dell'imparzialità che gli ispettori devono sottoscrivere all'atto del contratto;
- obbligo di sottoscrizione da parte del verificatore, ad ogni affidamento di incarico, di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con l'organizzazione da sottoporre a verifica;
- impegno a consentire al Cliente di recusare, con opportune e documentate motivazioni, l'ispettore a cui l'Odl ha assegnato la/e verifica/che;
- obbligo di sottoscrizione di dichiarazione di impegno all'imparzialità e indipendenza da parte di tutte le funzioni aziendali;
- definizione di condizioni contrattuali del servizio ispettivo chiare e specifiche, avendo predisposto un Regolamento dell'Odl che il Cliente può acquisire, su richiesta, o visionare sul sito web nella versione di ultima revisione effettuata;
- utilizzo di personale altamente professionale, addestrato e la cui formazione viene mantenuta in continuo aggiornamento;
- garanzia di una gestione tempestiva e imparziale di eventuali reclami e/o ricorsi;
- assicurazione che il personale di ispezione (dipendenti e collaboratori) riceva un corrispettivo tale che non possa essere considerato tale da influenzare i risultati delle ispezioni;
- riesame di tutti i verbali di ispezione dei verificatori da parte del DT o sostituto (i verbali effettuati dal **DT** vengono riesaminati dal sostituto).

VERIT garantisce la **riservatezza** delle informazioni in quanto:

- fa sottoscrivere adeguate dichiarazioni relative all'obbligo di riservatezza delle informazioni ai propri soci, dipendenti, collaboratori esterni e a tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'attività di verifica;
- tutto il personale, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso;
- le informazioni relative all'impianto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. VERIT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie: in quest'ultimo caso VERIT ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziaria stessa.

Tutti i documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di **riservatezza**, in modo che siano accessibili solo al personale ed ai Verificatori coinvolti nella attività di ispezione.

VERIT si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale revoca, sospensione o rinuncia, dei riconoscimenti ottenuti dalle autorità competenti, necessari allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento e relativamente ai periodi di sospensione/revoca/rinuncia. Nei suddetti casi il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'Odl il quale non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali inadempienze legate a questa eventualità.

VERIT garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di verifica.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

VERIT garantisce che il personale ed i Verificatori pongono in essere i comportamenti etici indicati nel presente regolamento (**RG.02**), nelle procedure (**PR**) e nel documento che riporta la politica di VERIT.

VERIT si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza.

VERIT assicura la competenza del personale e dei Verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la valutazione delle competenze;
- aggiornamento continuo.

VERIT assicura che i propri verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni/formazione in materia di sicurezza (ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs.n.81/08) rispetto alle attività da svolgere e sono persone esperte ed idonee (Norma CEI 11-27) al rischio elettrico per l'attività da svolgere.

VERIT ha predisposto procedure di sicurezza per le attività di verifica.

VERIT si impegna, su richiesta, a fornire al Cliente il curriculum del Verificatore.

VERIT si impegna alla sostituzione dell'ISP incaricato a seguito richiesta specifica e motivata del Committente (*vedasi anche punto 5.2 del presente RG*).

VERIT attua un processo di monitoraggio continuo delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di aggiornamento.

VERIT provvederà a munire il personale che effettuerà le ispezioni di apposita tessera di riconoscimento e DPI specifici individuati nella procedura di sicurezza e nel documento di valutazione dei rischi.

VERIT garantisce che i Verificatori abbiano in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura.

VERIT non effettua alcun subappalto per le attività ispettive in oggetto.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di ispezione, la documentazione contabile della società è revisionata e confermata da un Revisore dei Conti indipendente.


VERIT si impegna a gestire con il Richiedente, attraverso una opportuna attività di coordinamento, i rischi da interferenza se le verifiche oggetto del contratto dovessero comportare tali rischi.

## **7. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE**

Il **Richiedente** si impegna a fornire la massima collaborazione ed assistenza ai verificatori di VERIT durante tutte le fasi dell'attività di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01.

Il **Richiedente** accetta tutti i requisiti procedurali e le prescrizioni poste nel presente Regolamento e si impegna a trasferire i contenuti a tutti i soggetti coinvolti e garantirne, altresì, il rispetto da parte degli stessi. In particolare Il Richiedente si impegna a:

- fornire tutti i documenti e le informazioni richieste dall'Odl, garantendone completezza e veridicità, al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica;
- mettere a disposizione del verificatore il personale di assistenza (con qualifica idonea secondo la Norma CEI 11-27 vigente) alla verifica e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse ad esclusione degli apparecchi di misurazione;
- predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso in sicurezza agli impianti sia al personale dell'Odl incaricato alla verifica/in addestramento/sorveglianza, sia ad altro personale di Enti e/o Amministrazioni pubbliche in veste di Autorità vigilanti (vedasi ad es. personale di ACCREDIA);
- fornire tutte le informazioni sui possibili rischi specifici esistenti (compresi i rischi interferenziali) e sulle azioni adottate per prevenirli (anche mettendo a disposizione appositi DPI, allestimenti di difesa, mezzi idonei per gli accessi, etc) nell'ambiente ove sarà chiamato ad operare il personale incaricato da VERIT (ISP, personale in formazione, auditor, personale di ACCREDIA, ecc.) coordinandosi con lo stesso per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- segnalare a VERIT eventuali variazioni o erronee comunicazioni dei dati forniti, informando tempestivamente l'Odl su ogni eventuale incidente guasto o modifica subita dall'impianto da sottoporre a verifica;
- ottemperare immediatamente alle prescrizioni verbalizzate e/o procedere, in caso di contestazioni, secondo procedure regolamentari e legislative vigenti;
- non apportare modifiche ai Verbali di Ispezione.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

Il mancato rispetto da parte del **Richiedente** degli impegni atti a garantire l'accesso all'impianto o l'espletamento della verifica, comporta la facoltà da parte di VERIT di addebitare i costi al Cliente per la mancata esecuzione dell'attività.

## **8. RECLAMI E RICORSI**

VERIT ha predisposto una procedura documentata per ricevere, valutare e prendere decisioni su reclami e ricorsi.

VERIT rende disponibile, sul proprio sito web [www.verit.it](http://www.verit.it), una "guida documentale" che illustra le modalità per presentare un reclamo/ricorso e le relative modalità di gestione.

Al ricevimento del reclamo/ricorso, VERIT registra queste segnalazioni su apposita modulistica e convoca il **CRR**, di cui fanno parte persone indipendenti dall'oggetto del reclamo/ricorso.

## **9. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI**

Le condizioni economiche applicate da VERIT (importo richiesto per le attività, modalità di pagamento, durata e recesso dal contratto) sono riportate all'interno del documento di "Offerta contrattuale" redatta da VERIT per le attività di cui al presente regolamento e si basano sulle informazioni fornite dal Cliente e fanno riferimento alle voci del **Tariffario** unico per tutti gli Odl (come previsto dall'Art.7bis del DPR 462/01 e s.m.i.), recepito dalla Direzione dell'Organismo e messo a disposizione sul sito internet [www.verit.it](http://www.verit.it).

La validità temporale del contratto è correlata all'espletamento dell'ispezione dell'impianto di cui al DPR 462/01 e s.m.i..

Il riscontro in sede di verifica, di eventuali incongruenze con i dati forniti dal Cliente, comporteranno l'adozione delle opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate all'atto della fatturazione.

VERIT garantisce la continuità contrattuale: ogni variazione deve essere riformulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza e deve essere recepita da entrambi i contraenti.

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nei singoli affidamenti di incarico.

## **10. RECESSO E SOSPENSIONE**

VERIT si riserva di interrompere la validità del presente contratto in qualunque momento, senza preavviso e mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo, nel caso in cui venisse accertato che da parte del Committente non vi sia stato il rispetto di una delle condizioni specificate nel presente contratto.

VERIT non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze che dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Cliente per la conduzione delle verifiche.

VERIT non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Cliente o per il mancato rispetto degli impegni assunti da quest'ultimo di cui al paragrafo 6.

Nel caso in cui la verifica non potesse essere eseguita nel(i) giorno(i) programmato(i) per cause non dipendenti da VERIT, quali ad esempio impedimenti all'accesso dell'impianto, con conseguente ripianificazione della verifica, VERIT si riserva di addebitare i costi di trasferta.

## **11. UTILIZZO DEI MARCHI/LOGHI**

### **11.1 Divieto utilizzo del marchio dell'Organismo**

Il marchio di VERIT può essere presente esclusivamente sui documenti emessi da VERIT stessa (quali verbali, offerte, lettere e fatture).

Si fa divieto al Cliente di utilizzare il marchio VERIT su propri documenti quali carta intestata, biglietti da visita, mail.

### **11.2 Divieto utilizzo del marchio ACCREDIA**

L'uso del marchio ACCREDIA sui verbali di verifica o su altri documenti avviene in conformità alle prescrizioni contenute nel RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA". Si fa espressamente divieto ai Clienti di VERIT di utilizzare il marchio ACCREDIA nei propri documenti.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

## **12. ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è accettato in ogni sua parte attraverso la firma dei documenti contrattuali che lo richiamano espressamente (Mod.01/PR.02 e Mod.06/PR.02) o attraverso la firma della “Dichiarazione di presa Visione” presente al seguente capitolo.

Io sottoscritto, ....., dichiaro di aver ricevuto e letto il presente Regolamento.  
 Io sottoscritto, ....., dichiaro, inoltre, di aver compreso, accettato e di voler rispettare quanto contenuto all'interno del presente Regolamento.

Data ..... Timbro e Firma Cliente .....



	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

## **APPENDICE A**

### **INFORMATIVA PRIVACY**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/03 "Codice Privacy" e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") e in relazione ai dati forniti dal Cliente o acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre - contrattuale, VERIT il Cliente che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

#### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: VERIT S.r.l, Via G.Oberdan 12/A - 25014 Castenedolo (BS). Il titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito web.

#### **2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I Dati, il cui conferimento è necessario per lo svolgimento dell'attività di verifica delle attrezzature/impianti, vengono raccolti per le seguenti finalità strettamente correlate all'instaurazione e prosecuzione del rapporto:

- Formulazione di offerte e altre attività volte alla costituzione del rapporto contrattuale per l'erogazione dei servizi del Titolare;
- Adempimento di obblighi fiscali, contabili, contrattuali;
- Gestione della clientela, amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture;
- Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie.

Inoltre, per tali attività non è richiesto un esplicito consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto in cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (GDPR art. 6 comma 1 lettera b)

#### **3. MODALITA' DI TRATTAMENTO**

I dati verranno trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

I dati richiesti al Cliente sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, cui è necessariamente connaturata la valutazione del rischio di inadempienza e la gestione dei pagamenti da parte del Cliente stesso. Per questo motivo, il trattamento dei dati che il Cliente fornisce, nonché il perseguimento delle finalità di cui al punto 2, non necessitano del consenso del Cliente, poiché un eventuale rifiuto a conferire i detti dati o al perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto.

#### **4. DESTINATARI DEI DATI**

I dati personali, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto 2, potranno essere comunicati, oltre che a collaboratori/dipendenti del Titolare in qualità di soggetti autorizzati al trattamento, anche alle seguenti categorie di soggetti esterni:

1. organismi di accreditamento (ACCREDIA);
2. autorità giudiziaria e/o amministrativa;
3. soggetti titolari delle funzioni di verifiche;
4. società che prestano servizi di gestione contabile e assistenza informatica al Titolare del trattamento;
5. studi legali.

#### **5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea

#### **6. PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI**

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione.

#### **7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data indicata sul documento stesso.

Qualora il Titolare abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 30 anni (ad esempio nel caso in cui la cancellazione possa compromettere il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la tutela dei propri asset aziendali), l'ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l'accesso ai dati soltanto al responsabile della funzione legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare.

#### **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In relazione ai trattamenti dei propri dati personali effettuati dalla Società, il Cliente ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art.

	<b>VERIT S.r.l</b> <b>Organismo di Ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020)</b> Via G.Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo (BS) tel. 030/3546580 - fax 030/5100070 - Email: info@verit.it	<b>RG.02/DPR462.01</b>
		<b>Rev. 06</b>

7 del D.lgs 196/03, e artt. 15 – 21 del Reg. UE/679/2016, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità competente di cui all'art. 77 GDPR.

*In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/03 e precisamente:*

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
1. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
2. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*

## **9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI**

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, a cui è possibile rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei relativi diritti. Pertanto, potrà in qualsiasi momento contattare il Responsabile per la protezione dei dati con le seguenti modalità:

- inviando una raccomandata a/r a VERIT SRL, via G. Oberdan 12/A Castenedolo (BS), all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure
- inviando un messaggio e-mail all'indirizzo [info@verit.it](mailto:info@verit.it).